



PROVINCIA DI TARANTO

Settore Pianificazione ed Ambiente

Trasmissione a mezzo PEC

All.1

Sindaco del Comune di Mottola
PEC: protocollo@pec.comune.mottola.ta.it

Comune di Mottola – Settore urbanistica e ambiente
PEC: protocollo@pec.comune.mottola.ta.it

ASL TA/1 - SISP U.O. Massafra-Mottola-Statte-Palagianò
PEC: dipartprevenzione_sisp.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

ARPA Puglia – Dap Taranto
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto
PEC: com.taranto@cert.vigilfuoco.it

**Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale
Autorità di Bacino della Puglia**
PEC: segreteria@pec.adb.puglia.it

**Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e paesaggio –
Sezione Autorizzazioni Ambientali**
PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

**Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere
pubbliche e paesaggio – Sezione Ciclo rifiuti e bonifica**
PEC: serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

**Daniele Ambiente Srl - Via per Castellaneta – Z.I.
74017 Loc San Basilio - Mottola (Ta)**
PEC: danieleambiente@pec.danieleambiente.it

Ente di Gestione Provvisoria Parco Terra delle Gravine
SEDE

**OGGETTO: Istanza procedimento unico ex art. 27/bis del d.Lgs n.152/2006 – progetto ampliamento di
“Impianto di trattamento rifiuti non pericolosi” ubicato in Mottola Via per Castellaneta Zona
P.I.P. lotti nn.23 e 24 – Trasmissione verbale della 2° conferenza di servizi del 24.07.2019.**

In allegato alla presente si trasmette il verbale della 2° riunione di Conferenza di Servizi del 24 Luglio u.s.

Si allega altresì il contributo di Arpa Puglia – Dap di Taranto – pervenuto in data successiva alla citata conferenza di servizi (prot.55311 del 25.07.2019).

Il Responsabile del Procedimento Istruttorio
ing. Aniello Polignano

Il Dirigente
Dott. Roberto Carucci



PROVINCIA DI TARANTO

Settore pianificazione ed ambiente

OGGETTO: Istanza procedimento unico ex art. 27/bis del d.Lgs n.152/2006 – progetto ampliamento di “Impianto di trattamento rifiuti non pericolosi” ubicato in Mottola Via per Castellaneta Zona P.I.P. lotti nn.23 e 24 - Conferenza di Servizi istruttoria sincrona.

Premesso che:

- Con nota prot. provincia 20023 del 21/06/2018 la società Daniele Ambiente Srl formulava l'istanza di procedimento unico in oggetto ex art. 27/bis del d.Lgs n.152/2006 alla scrivente Provincia, in qualità di ente delegato in materia di VIA dalla Regione Puglia;
- L'istanza di cui trattasi, nel dettaglio, riguarda l'ottenimento del giudizio di compatibilità ambientale (art. 23 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e art. 5 bis L.R. 11/2001 e s.m.i.), Valutazione di incidenza ambientale (art. 4 della L.R. 12 aprile 2001, n. 11 e s.m.i.) e Autorizzazione Unica (art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.). L'autorizzazione unica di cui all'art. 208 d.Lgs n.152/2006 – così come statuito al comma 6 - dovrà sostituire espressamente:
 - o l'Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche (in base al Capo II del Titolo IV della Parte III del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e R.R. 26/2013);
 - o l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (in base all'art. 269 Titolo I della Parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i.).
- Il progetto, a cui è riferita la richiesta di rilascio di Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale, si riferisce all'ampliamento dell'impianto esistente, sito in Mottola alla via per Castellaneta Zona P.I.P. S.Basilio, di proprietà e gestito dalla stessa Società, già autorizzato con Autorizzazione Unica ex art. 208 D.Lgs n.152/2006, rilasciata da Provincia di Taranto Settore pianificazione ed ambiente con D.D. n. 24 del 26/02/2018, congiuntamente a giudizio favorevole di compatibilità ambientale e parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata.

Considerato che:

- La Società Daniele Ambiente srl, con la citata istanza prot provincia 20023 del 21/06/2018, trasmetteva gli elaborati progettuali allegando l'attestazione di pagamento degli oneri istruttori e l'elenco di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati che dovranno confluire nel provvedimento unico introdotto dal citato art. 27/bis del d.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii a firma del tecnico incaricato.
- L'elenco degli Enti titolati all'espressione di pareri ed autorizzazioni ex art. 27bis comma 1 - sottoscritto ai sensi del DPR n.445/2000 dal progettista e trasmesso dallo stesso proponente - è il seguente:

Titolo ambientale e riferimenti normativi	Soggetto che rilascia il titolo ambientale
Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/08 e smi, che sostituisce/ricomprende: <ul style="list-style-type: none"> • Autorizzazione alle emissioni in atmosfera; • Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche trattate 	Provincia di Taranto Servizio igiene sanità pubblica - Massafra - u.o.s. igiene degli ambienti di vita e medicina di comunità (SISP)
Comunicazione di cui all'articolo 8, commi 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447	Comune di Mottola
Autorizzazione D.Lgs 380/2001	
Giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 152/06 e smi	Provincia di Taranto
Parere di Valutazione di Incidenza Appropriata ai sensi del D.P.R. 357/1997 e della L.R. 12 aprile 2001	
Verifica della sussistenza delle condizioni di sicurezza idraulica art. 10 NTA del PAI	Autorità di bacino Puglia

- Con nota prot. 24746 del 07.08.2018 la scrivente autorità competente ha trasmesso la informazione della pubblicazione della documentazione sul proprio sito web ai fini dell'adeguatezza e della completezza della documentazione da parte delle amministrazioni e degli enti potenzialmente interessati;
- Con successiva nota prot 59224 del 19.09.2018, l'Arpa Puglia esprimeva un giudizio negativo in ordine alla completezza della documentazione presentata, precisando che tale giudizio era da intendersi valido fino a quando il proponente avesse prodotto nuova documentazione, adeguatamente rivista ed integrata in tutte le sue parti;
- Con nota prot. 153043 del 06.09.2018, l'ASL SISP di Taranto – U.O. di Massafra – esprimeva parere favorevole dal punto di vista igienico-sanitario;

Considerato altresì che:

- Con successiva nota prot.36110 del 21.11.2018 il proponente inviava documentazione integrativa giusto parere di Arpa Puglia, nonché nota di riscontro alle osservazioni delle medesima Agenzia.
- Con successiva nota prot. 6509 del 27.02.2019 lo scrivente Ufficio trasmetteva il verbale della conferenza di servizi istruttoria sincrona del 21.02.2019 con in allegato i pareri ed i contributi istruttori degli enti invitati;
- Successivamente la ditta ha riscontrato le osservazioni e i pareri degli enti intervenuti, trasmettendo ulteriori elaborati, con nota prot.provincia n.14283 del 13.05.2019;
- La scrivente Provincia convocava l'odierna conferenza di servizi ex art.14/ter della L.241/90 con nota prot. 18655 del 20.06.2019convocando, oltre che al proponente, i seguenti Enti:

Enti ed Amministrazioni invitati
Comune di Mottola (Sindaco e Settore Urbanistica)
Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e paesaggio – Sezione Autorizzazioni Ambientali
Regione Puglia Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio – Sezione Ciclo rifiuti e bonifica
Regione Puglia Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio – Assetto del territorio e paesaggio
Arpa Puglia
ASL TA/1
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto

L'amministrazione procedente, nella nota di convocazione, riportava il link dove le Amministrazioni ed Enti convocati avrebbero potuto consultare e/o scaricare la documentazione progettuale ed amministrativa aggiornata relativa al presente procedimento e precisamente: <http://www.provincia.taranto.it/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa/item/daniele-ambiente-srl-progetto-ampliamento-di-impianto-di-trattamento-rifiuti-non-pericolosi-ubicato-in-mottola-via-per-castellaneta-zona-p-i-p-lotti-nn-23-e-24>

- E' presente il funzionario Responsabile del Procedimento ing. Aniello Polignano

Constatata:

- l'assenza dei rappresentanti degli Enti invitati, come risulta dalla Scheda di registrazione presenze ("allegato "A"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale;


Per quanto sopra espresso si dichiara aperta la seduta alle ore 11:30.

Il responsabile del procedimento istruttorio evidenzia l'assenza degli enti convocati. Inoltre, a seguito della consultazione del protocollo informatico, ha verificato che non è pervenuto alcun parere e/o ulteriore contributo istruttorio da parte dei medesimi enti.


Per quanto attiene gli aspetti relativi all'incidenza ambientale e all'Ente Parco Terra delle Gravine, di competenza della scrivente Provincia, l'Ufficio competente ha comunicato per le vie brevi che provvederà di seguito a fornire le valutazioni conclusive.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 11:50.

L.C.S. dai presenti.





The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is 'Aniello Polignano'. Below it is a signature that appears to be 'V. S.'. The third signature is a large, stylized signature that is difficult to decipher but likely belongs to another official present at the meeting.



PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE Ecologia ed Ambiente - Aree Protette -
Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine"
Protezione Civile

Dipartimento di Prevenzione - SISP						
Autorità di Bacino della Puglia						
Vigili del Fuoco						
Daniele Ambiente	VITO DANIELLE VITENNO SCAROLA	LEONARDO NAPRESINT. TECCHIO		340.2600015 3592868410	1410 DANIELLE AMB Vito e Nonno Scarola	



PROVINCIA DI TARANTO

SETTORE PIANIFICAZIONE ED AMBIENTE

FOGLIO PRESENZE CONFERENZA DI SERVIZI

Giovedì 24.02.2019 ore 11,00

Oggetto: Istanza procedimento unico ex art. 27/bis del d.Lgs n.152/2006 – progetto ampliamento di “Impianto di trattamento rifiuti non pericolosi” ubicato in Mottola Via per Castellaneta Zona P.I.P. lotti nn.23 e 24 - 2° Conferenza di Servizi

Ente	Rappresentante (cognome e nome)	Qualifica	Firma	tel	e-mail
Provincia di Taranto	Ing. Aniello Polignano	Funzionario P.O. Responsabile del Procedimento		099.4587095	ANIELLO.POLIGNANO@PROVINCIA.TA.IT
Comune di Mottola					
Arpa Puglia					
Regione Puglia					
Valutazioni Ambientali					
Ciclo rifiuti e Bonifica					



Co.ge. = PAMB_002

Provincia di Taranto
4° Settore Pianificazione e Ambiente
sette.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it

Oggetto: istanza procedimento unico ex art. 27/bis del D.Lgs n.152/2006 – progetto ampliamento di “Impianto di trattamento rifiuti non pericolosi” ubicato in Mottola Via per Castellaneta Zona P.I.P. lotti nn. 23 e 24 - avvio procedimento VIA e convocazione di Conferenza di Servizi sincrona. - PROPONENTE DANIELE AMBIENTE SRL. – Parere ARPA

Rif. Nota Provincia di Taranto prot. n. 18657 del 20/06/2019 acquisita al prot. ARPA n. 46341 in pari data

In riferimento al procedimento in oggetto, si trasmette con la presente il parere di competenza.

Distinti saluti

Il Direttore del DAP
Dott.ssa Maria Spartera

E
Provincia di Taranto
Protocollo N.0022487/2019 del 25/07/2019

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Co.ge. = PAMB_002

Al Direttore del Dipartimento di Taranto

Oggetto: istanza procedimento unico ex art. 27/bis del D.Lgs n.152/2006 – progetto ampliamento di “Impianto di trattamento rifiuti non pericolosi” ubicato in Mottola Via per Castellaneta Zona P.I.P. lotti nn. 23 e 24 - avvio procedimento VIA e convocazione di Conferenza di Servizi sincrona. - PROPONENTE DANIELE AMBIENTE SRL. – Parere ARPA

1

Rif. Nota Provincia di Taranto prot. n. 18657 del 20/06/2019 acquisita al prot. ARPA n. 46341 in pari data

Premessa

Richiamati i contenuti della ns. nota prot. n. 12750 del 21/02/2019 e in particolare la descrizione, contenuta nel preambolo, dei precedenti procedimenti amministrativi attinenti l'impianto de quo si riportano appresso le considerazioni di questa Agenzia sulla ulteriore documentazione tecnica presentata dal Gestore.

Nella relazione “risposta nota Arpa – Dap Taranto” il Gestore fornisce delle risposte ai rilievi contenuti nell'ultimo parere reso da questa Agenzia, richiamandone puntualmente i contenuti. Pertanto, per chiarezza espositiva e facilità di consultazione da parte dell'AC e degli altri enti coinvolti nel procedimento, si cercherà, di mantenere tale impostazione.

OSS 1 Emissioni convogliate

Pur prendendo atto di quanto riscontrato dal proponente, in termini di emissioni di PTS, si ribadisce che, in genere, nelle valutazioni di impatto, è comunque preferibile porsi nelle condizioni maggiormente cautelative.

OSS 2 Emissioni diffuse

Il proponente ha riportato nel riscontro, come richiesto nel parere Arpa, il valore stimato dovuto al “Transito dei mezzi sulla viabilità interna” quantificandolo nella misura di 0,09 g/h di PTS (e PM10).

OSS 3 sempre sulle emissioni diffuse

Nulla da osservare.

OSS 4 Emissioni odorigene

Si specifica che quanto riportato nel precedente parere era una premessa che segnalava semplicemente il sopraggiunto quadro normativo regionale (LR 32/2018) di settore. Si prende atto che il Gestore intende seguire i dettami della legge regionale del 16 aprile 2015, n. 23.

OSS 5 sul trattamento dei rifiuti biodegradabili

In virtù di quanto riportato al punto precedente, si ribadisce che la citata LR 23/2015 art. 1 c. 3. prevede appunto che: “Tutti i processi di lavorazione che comportano emissioni odorigene (derivanti da vasche, serbatoi aperti,



stoccaggi in cumuli, o altri processi che generino emissioni diffuse), devono essere svolti in ambiente confinato e dotato di adeguato sistema di captazione e convogliamento con successivo trattamento delle emissioni mediante sistema di abbattimento efficace.”; ed ancora, secondo il c. 4: “...In caso di documentata impossibilità tecnica di realizzare idoneo sistema di convogliamento delle emissioni di processo, l'autorità competente, su richiesta del gestore, può autorizzare emissioni diffuse di sostanze odorigene che devono comunque osservare la concentrazione limite stabilita nell'allegato tecnico.”.

Nel rimandare all'A.C. la decisione in merito alla sezione di trasferta, in termini di confinamento delle operazioni, si ribadisce che il monitoraggio delle emissioni odorigene deve avvenire presso le sorgenti di emissione (sulla superficie emissiva) come, del resto, previsto dall'Allegato Tecnico alla LR 23/2015.

Relativamente alla richiesta di un aumento della frequenza di monitoraggio prevista (semestrale), portandola ad almeno tre volte l'anno (due delle quali nelle stagioni primavera-estate), si specifica che la stessa è principalmente mirata ad un maggiore controllo dei processi potenzialmente osmogeni.

OSS 6 sull'incremento delle quantità trattate

Esaminate le integrazioni prodotte dal Gestore non vi sono criticità da evidenziare.

OSS 7 sulla stazione di selezione

Si prende atto di quanto indicato nella tavola integrativa T.4.1 – Impianto di selezione.

OSS 8 sulla selezione di rifiuti inerti

Si prende atto dell'individuazione, nella parte di impianto in ampliamento, di un'apposita area dove effettuare l'operazione di recupero R12 sui rifiuti inerti CER 170904, nonché delle ulteriori zone dedicate alla messa in riserva dei rifiuti derivanti dalla cernita.

OSS 9 sul rifiuto avente CER 191212


Il rifiuto avente codice CER 191212 è un rifiuto non pericoloso che origina dal trattamento meccanico di rifiuti e che comprende anche i materiali misti. Questo codice è utilizzato anche per individuare le due frazioni, umida sottovaglio e secca sopravaglio, che risultano dai rifiuti urbani sottoposti a triturazione, vagliatura e deferrizzazione. Queste frazioni, come è noto, danno luogo ad emissioni odorigene e alla produzione di percolati. Il Gestore, per questo rifiuto, individua due distinte aree per lo stoccaggio: la n. 15 per la messa in riserva [R13] e la n. 17 per il deposito preliminare [D15]. Il Gestore, a pag. 21/345 della relazione tecnica S.I.A., specifica che la quota di tale rifiuto destinata alla successiva attività di recupero [R3] è inviata all'impianto di selezione manuale della plastica, della carta, del cartone e degli imballaggi in materiali misti, fornendo così indicazioni quantomeno sulla sua possibile composizione. Per la quota di rifiuto in deposito preliminare [D15] il Gestore non fornisce alcuna informazione, diretta o indiretta, sulla sua composizione, limitandosi a indicare che sarà avviata ad impianti di smaltimento autorizzati per le operazioni da [D1] a [D14].

OSS 10, 12, 13, 14 sulla cessazione della qualifica di rifiuto Eow

Circa la cessazione della qualifica di rifiuto - Eow – il Gestore richiama i contenuti della Circolare MinAmbiente n. 10045 del 01/07/2017. Secondo tale parere esistono tre modalità di definizione dei criteri “End of waste”, gerarchicamente ordinate: i criteri di cui ai regolamenti europei prevalgono sui criteri definiti con i decreti ministeriali, laddove abbiano ad oggetto le stesse tipologie di rifiuti. A loro volta, i criteri ministeriali prevalgono sui criteri che le Regioni – o gli Enti dalle stesse delegati – definiscono, in via residuale, in fase di autorizzazione ordinaria degli impianti di recupero dei rifiuti.

Questa interpretazione del MinAmbiente con riferimento alla competenza - sia pur residuale – delle Regioni in materia di Eow, però, è stata sconfessata dal Consiglio di Stato che, con la sentenza del 28 febbraio 2018 n. 1229/2018 ha sancito la preclusione nella disciplina nazionale per autorizzazioni da rilasciare caso per caso dall'autorità competente (le Regioni ex articolo 196, comma 1, lettere d) e e) D.lgs. 152/06) una volta che sia verificato il rispetto delle condizioni generali richieste per la cessazione della qualifica di rifiuto previste dall'art. 184-ter, comma 1, D.lgs 152/06. Si rammenta, inoltre, che il 18 giugno u.s. è entrata in vigore la legge 55/2019 di conversione del D.L. 18/04/2019 n. 32 che, con il comma 19 art. 1, riscrive il comma 3 dell'art. 184-ter del D.lgs. 152/06.

L'attuale formulazione di tale comma stabilisce che, nelle more dell'adozione di uno o più decreti recanti i criteri Eow per specifiche tipologie di rifiuti, le autorizzazioni ordinarie per gli impianti di recupero rifiuti devono essere concesse, “per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività” sulla base dei criteri indicati nei provvedimenti che disciplinano il recupero semplificato dei rifiuti (Dm 5 febbraio 1998, Dm 161/2002 e Dm 269/2005).



Pertanto, a parere di questa Agenzia le operazioni sui rifiuti aventi i seguenti codici CER:

- **150103** imballaggi in legno;
- **170201** legno;
- **200138** legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37;
- **191207** legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06;
- **200201** rifiuti biodegradabili;
- **150105** imballaggi compositi;
- **150106** imballaggi in materiali misti;
- **191201** carta e cartone;
- **191212** altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11;

devono limitarsi alla messa in riserva [R13] e allo scambio di rifiuti [R12].

Si demandano all'A.C. le conseguenti valutazioni.

OSS 11 sulla produzione di biocombustibile

Il Gestore si limita ad affermare la conformità alla normativa vigente della produzione di biocombustibili.

Si ribadisce pertanto che:

- la normativa Uni En Iso 17225-1:2014 *"Biocombustibili solidi specifiche e classificazione del combustibile parte 1: requisiti generali"* riguarda la determinazione delle specifiche e la classificazione dei biocombustibili solidi prodotti da materie prime e lavorate derivanti da: a) silvicoltura e colture arboree; b) agricoltura e orticoltura; c) acquicoltura. La nota al punto 1 di tale norma precisa che le *"materie prime e lavorate"* comprendono biomassa legnosa, erbacea, da frutti e acquatica e **rifiuti biodegradabili derivanti da settori suddetti**;
- l'allegato X alla parte V del D.lgs. 152/06 – Disciplina dei combustibili – individua tra i combustibili consentiti negli impianti di cui al titolo I le sole biomasse indicate nella parte II sezione 4 del medesimo allegato.

3

Conseguentemente, nella produzione di biocombustibili (cippato e pellet) da rifiuto, il Gestore, a parere di questa Agenzia potrà utilizzare solo i rifiuti con i seguenti codici CER:

- **030101** scarti di corteccia e sughero;
- **030105** segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04.

OSS 15 sulla stazione di trasferimento dei rifiuti urbani

Si prende atto di quanto dichiarato circa la sussistenza dei requisiti impiantistici minimi evidenziati nel precedente parere di questa Agenzia prot. n. 12750 del 21/02/2019. Fermo restando quanto evidenziato in riscontro alla precedente osservazione n. 5 circa l'opportunità di confinare le operazioni di trasferimento, si osserva che di quanto asserito non vi è riscontro negli elaborati grafici di progetto.

OSS 16 e OSS 17 sull'area dedicata al trattamento dei RAEE

Il Gestore ha fornito adeguato riscontro alla richiesta di chiarimenti, descrivendo in relazione le modalità di accettazione, stoccaggio e trattamento dei RAEE, i presidi di sicurezza e le dotazioni impiantistiche. Per quanto riguarda la posizione e l'organizzazione di quest'area il gestore ha trasmesso uno specifico elaborato grafico (tav. T.4.2 erroneamente richiamata in relazione con la sigla Tav. 4.1.2).

OSS 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 sui sistemi di trattamento delle acque meteoriche e sulla pavimentazione esterna

Preso atto del chiarimento si ritiene corretto l'utilizzo dei dati pluviometrici della stazione di Gioia del Colle. Circa il livello di progettazione richiesto si osserva che l'art. 27 bis, primo comma, del D.lgs. 152/06 dispone: *"Nel caso di procedimenti di Via di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto"*



dal proponente stesso. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti". Per quanto riguarda gli impianti di trattamento dei rifiuti la normativa nazionale di settore è costituita dall'art. 208 del D.lgs. 152/06 che dispone, al comma 1: "i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla Regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia di urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica....". La L.R. n. 30 del 3 ottobre 1986, dispone inoltre, all'art. 6 – Approvazione dei progetti: "Sono soggetti ad approvazione i progetti e gli elaborati tecnici relativi alla realizzazione, ampliamento, aggiornamento tecnologico, trasferimento, modifica di impianti di trattamento, recupero, riciclo, smaltimento e stoccaggio provvisorio o definitivo dei rifiuti. Le domande per l'approvazione dei progetti debbono essere presentate all'Amministrazione provinciale, corredate dei progetti stessi e della documentazione di cui agli allegati A e B della presente legge. Le domande e la documentazione prescritta debbono essere altresì inviate al Comune nel cui territorio è prevista l'ubicazione dell'impianto. Non può procedersi all'approvazione dei progetti: a) se la documentazione esibita non è conforme a quella indicata negli allegati;...omissis...". Precipato quanto sopra si prende atto delle varie soluzioni proposte per la separazione idraulica dei due lotti. Per quanto riguarda la pavimentazione in calcestruzzo armato, della quale il Gestore allega uno schema tipo, si suggerisce di fare riferimento, per il suo dimensionamento, alle CNR-DT 211/2014 "Istruzioni per la Progettazione, l'Esecuzione ed il Controllo delle Pavimentazioni di Calcestruzzo" come indicato nella Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP.. Circa l'impianto di trattamento delle acque meteoriche, preso atto della affermazione dei progettisti circa la sua adeguatezza a rispettare i limiti di legge previsti per le acque di prima pioggia, si pone all'attenzione dell'A.C. che l'invio differito delle acque di prima pioggia, accumulate in vasca a tenuta stagna, nell'impianto di dissabbiatura-disoleazione dove è trattata in continuo la seconda pioggia, crea inevitabilmente una miscelazione tra i due tipi di acque, con conseguente obbligo di imporre il rispetto dei limiti previsti per il riutilizzo (Tab. n. 1 allegato n. 1 al RR n. 8/2012) o per lo scarico sul suolo (Tab. n. 4 allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06), su due distinti pozzetti da porre a valle della prevista vasca di accumulo delle acque trattate.

4

Si propone all'AC di prescrivere un controllo semestrale su tale scarico.

OSS 28, 29, 30 e 31 Controlli radiometrici e acustici

Vista la documentazione integrativa prodotta non si evidenziano criticità.

Sulla base di quanto sopra esposto il parere di questa Agenzia sulla proposta di ampliamento dell'impianto e delle attività esercite è da intendersi favorevole, con le prescrizioni riportate nel presente parere, inerenti:

- le limitazioni alle attività di recupero su alcuni rifiuti per l'ottenimento della cessazione della qualifica di rifiuto. Pertanto, sui rifiuti aventi i seguenti codici CER:
 - **150103** imballaggi in legno;
 - **170201** legno;
 - **200138** legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37;
 - **191207** legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06;
 - **200201** rifiuti biodegradabili;
 - **150105** imballaggi compositi;
 - **150106** imballaggi in materiali misti;
 - **191201** carta e cartone;
 - **191212** altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11;
 devono limitarsi alla messa in riserva [R13] e allo scambio di rifiuti [R12].;
- il contenimento e il monitoraggio delle emissioni odorigene;
- il monitoraggio degli scarichi di acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento di aree esterne deve effettuarsi con obbligo di rispetto dei limiti previsti per il riutilizzo (Tab. n. 1 allegato n. 1 al RR n. 8/2012) o per lo scarico sul suolo (Tab. n. 4 allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06), su due distinti



pozzetti da porre a valle della prevista vasca di accumulo delle acque trattate. Si propone all'AC di prescrivere un controllo semestrale su tale scarico.

Distinti Saluti

Il GdL
Dott. Roberto Barnaba
Ing. Michele Fiore
Ing. Mario Manna
Dott. Tiziano Pastore
Dott. Alessandro Saraceno

Il Responsabile del procedimento
Direttore del Servizio Territoriale
DAP Taranto – ARPA Puglia
Dott. Vittorio Esposito